# ACCORDO DI RISERVATEZZA

**Allegato2**

* **Visto** il “Regolamento per l’attivazione e la gestione della Carriera Alias per studenti e studentesse in transizione di genere”;
* **considerata** la richiesta presentata da , di attivazione di una Carriera Alias, mediante attribuzione di una identità provvisoria avente validità unicamente all’interno dell’ Istituto Professionale “S.P. Malatesta”.

**Preso atto** che il/la/i richiedente/i dichiara/no, per i soli effetti del presente accordo, di aver individuato come nominativo alias ;

# TRA

l’ Istituto Professionale “S.P. Malatesta” nella persona del Dirigente Scolastico

 , nato a il

# E

 nato/a il giorno e residente in domicilio (se diverso dalla residenza) in qualità di □ genitore/□ esercente la potestà genitoriale/□ tutore

dell’alunno/a , di seguito denominato “il/la richiedente”

E

 nato/a il giorno e residente in domicilio (se diverso dalla residenza) in qualità di □ genitore/□ esercente la potestà genitoriale/□ tutore

dell’alunno/a , di seguito denominato “il/la richiedente”

oppure (in caso di alunno/a maggiorenne)

 nato/a il giorno e residente in domicilio (se diverso dalla residenza) alunno/a dell’Istituto Professionale “S.P. Malatesta”, di seguito denominato “il/la richiedente”

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

* l’Istituto si impegna ad attivare per il/la/i richiedente/i una Carriera Alias, mediante l’assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile e a rilasciare all’alunno/a interessato/a nuovi documenti (come badge, libretto scolastico etc.) e account di posta elettronica, indicanti il nominativo alias, nonché ad utilizzare lo stesso nel registro elettronico;
* la Carriera Alias sarà inscindibilmente associata a quella contenente i dati anagrafici della persona interessata e resterà attiva per tutta la durata di quest’ultima, salve eventuali richieste dell’interessato/a o ipotesi di violazione del “Regolamento per l’attivazione e la gestione della Carriera Alias per studenti e studentesse in transizione di genere” e del

presente Accordo;

* i documenti relativi alla Carriera Alias potranno essere utilizzati ed esibiti esclusivamente

all’interno dell’Istituto;

* le attestazioni o le certificazioni per uso esterno faranno esclusivo riferimento all’identità

legalmente riconosciuta;

* il referente amministrativo per la gestione della carriera degli/delle studenti/studentesse in fase di rettificazione di attribuzione di genere, che cura la procedura di attribuzione dell'identità alias e il collegamento fra questa e l'identità anagrafica della persona richiedente è il Dirigente scolastico o suo delegato presso la Segreteria Didattica della Scuola;
* il/la/i richiedente/i si impegna/no a comunicare all’Istituto ogni mutamento in grado di influire sui contenuti e sulla validità del presente Accordo. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si impegna/no a comunicare tempestivamente il provvedimento di rettifica di attribuzione di sesso;
* il/la/i richiedente/i è/sono consapevole/i che, qualora l’alunno/a consegua il titolo di studio senza l’intervento di un provvedimento di cambiamento di genere o di identità, gli atti di carriera saranno riferiti ai suoi dati anagrafici effettivi e, conseguentemente, i titoli e le relative certificazioni rilasciati dell’I.P. “S.P. Malatesta” riporteranno i dati anagrafici indicati nel documento di identità rilasciato dallo Stato Italiano;
* Nel caso di violazione del “Regolamento per l’attivazione e la gestione della Carriera Alias per studenti e studentesse in transizione di genere” e del presente Accordo di riservatezza, la Carriera Alias sarà disattivata con conseguente obbligo di restituzione dei documenti riportanti il nominativo alias, fatta salva l’irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari;
* L’ Istituto Professionale “S.P. Malatesta”, tratta i dati indicati nel presente Accordo secondo quanto disposto dalla normativa vigente e il personale dell’Istituto che interviene nel procedimento relativo alla Carriera Alias è tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite;
* il presente Accordo di riservatezza ha efficacia dalla data della sottoscrizione, fatti salvi i casi di violazione sopra indicati. Il presente Accordo di riservatezza cessa immediatamente al venir meno dei presupposti che lo hanno determinato;
* per qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Rimini.

Rimini,

Il Dirigente Scolastico Il/la/i richiedente/i